



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 110/2018

Argomento: SPETTACOLO PIROTECNICO;

Località: Specchio acqueo antistante il Porto di Portofino;

Periodo: 05 giugno 2018 tra le ore 21:45 circa e le ore 23:00 circa;

Richiedente: PIROTECNICA SOLDI s.r.l. di Piandisco (AR);

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza presentata in data 21/04/2018 con la quale la ditta **PIROTECNICA SOLDI s.r.l. di Piandisco (AR)**, ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'effettuazione di uno spettacolo pirotecnico per il giorno 05 giugno 2018, per una festa privata, nella zona riportata nel "rende noto" con ausilio di chiatta galleggiante;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Portofino con foglio prot.8174 in data 24 maggio 2018 ;
- VISTO** il messaggio n. 8612 in data 30/05/2018 con il quale è stato chiesto al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta e relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** la lettera dell'ENAC di Genova con nota prot. 26312 in data 13/03/2014, con la quale fa riferimento alla circolare ENAC ATM-05, la quale prescrive la necessità di nulla osta solo per i fuochi pirotecnici che vengono effettuati ad una distanza inferiore agli 8 km dall'A.R.P. e per i fuochi che raggiungono un'altezza superiore ai metri 100;
- VISTO** il verbale della Commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in data 05 Aprile 2004;
- VISTO** il certificato di idoneità n° 2017/5576 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova in data 25/09/2017 e valido fino al 24/09/2019 rilasciato al Galleggiante "CASTORE" GE7823;
- VISTO** il certificato di idoneità n° 2017/284 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova in data 23/01/2017 e valido fino al 19/12/2018 rilasciato alla M/n "SEPORT PRIMO" GE8724;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente lo specchio acqueo e l'area interessata dallo spettacolo pirotecnico;

- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, nello specchio acqueo antistante il porto di Portofino, verrà posizionata una chiatta galleggiante denominata "CASTORE" iscritta al n° GE 7823 così come meglio evidenziato dallo stralcio della carta nautica allegata, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente ordinanza, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico, in occasione di una festa privata", a cura della Ditta **PIROTECNICA SOLDI s.r.l. di Piandisco (AR)**

Punto di ancoraggio su coordinate : Lat. 44° 18,4' N - Long. 009° 13,2' E

data: 05 giugno 2018 tra le ore 21:45 circa e le ore 23:00 circa,

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e nell'orario di cui al "rende noto", all'interno dell'area circolare avente un raggio di metri 200 (duecento) dal citato punto di sparo, come riportato in planimetria, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico, è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente la manifestazione in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento dello stesso.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

La ditta sopra meglio individuata, esecutrice dei fuochi in parola, dovrà:

- a) curare che, mediante apposite ed idonee unità di appoggio posizionate al di fuori dell'area interdetta, venga tempestivamente segnalata alle unità in transito la zona di mare interdetta;
- b) assicurarsi prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico che lo specchio acqueo interessato dallo stesso sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone avendo cura di far spostare, al di fuori della zona di sparo, eventuali unità all'ancora;
- c) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte;
- d) comunicare – prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico – all'Autorità Marittima del posto il recapito telefonico dei pirotecnici impegnati nelle attività;
- e) **E' fatto obbligo al comandante del rimorchiatore trainante la chiatta, di comunicare sul canale 12 VHF (o via filo 0185-269040), il suo arrivo nella zona di mare prospiciente il Porto di Portofino, e l'avvenuto ancoraggio nella posizione di coordinate geografiche sopra menzionate;**
- f) L'ancoraggio della chiatta ed il successivo spettacolo pirotecnico dovrà avvenire in condizioni meteo marine favorevoli, come da bollettino METEOMAR del giorno degli spari (diffuso su canale 68 VHF/FM);

- g) La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento, anche verbalmente, a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima;
- h) Al termine dello spettacolo, lo specchio acqueo interessato, dovrà essere opportunamente bonificato, e la ditta richiedente dovrà far pervenire a questo Comando apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica;

Art. 3

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. L'efficacia della presente ordinanza è subordinato alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di spettacoli pirotecnici previste dal TULPS nonché dalle prescrizioni che sono state o saranno impartite dalla competente Autorità di P.S. (e, in particolare le prescrizioni di cui al Verbale della Commissione Tecnica Provinciale Sostanze Esplosive ed Infiammabili in data 05.04.2004) o, in mancanza di essa, dal Sindaco.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con le Autorizzazioni di cui in premessa

Art. 4


In concomitanza dello spettacolo pirotecnico, i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza (almeno 200 metri dal punto di sparo), adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaiasca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 30/05/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

ESTRATTO CARTA NAUTICA CON EVIDENZIATO IL PUNTO DI ANCORAGGIO DELLA CHIATTA GALLEGGIANTE

